

Osservazioni di Eni Spa, Eni Plenitude SpA Società Benefit e delle società controllate al documento per la consultazione 186/2023/R/EEL dell'ARERA

ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 25 AGOSTO 2022:

ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE PROCEDURE DELLE COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA PERMANENZA

Milano, 26 maggio 2023

Osservazioni generali

Il presente documento contiene le osservazioni congiunte di Eni Spa, Eni Plenitude Spa Società Benefit e delle società controllate al Documento di consultazione 186/23/R/eel (di seguito “Documento”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”).

In generale, si condivide la finalità del Regolamento di promuovere l’affidabilità dei venditori nei confronti dei clienti finali, nonché di incentivare gli stessi venditori (quando non decidano essi stessi di operare come utenti del trasporto e del dispacciamento) a selezionare utenti che siano affidabili e regolari nei pagamenti. Si condivide inoltre lo scopo di salvaguardare l’intero sistema elettrico da situazioni di criticità derivante da morosità nell’ambito di detti servizi, ma anche di tutelare i clienti dei singoli venditori dal disagio conseguente la risoluzione dei contratti di trasporto e di dispacciamento. A tal fine, è fondamentale a nostro avviso introdurre dei meccanismi correttivi alla disciplina proposta, per far sì che l’esclusione dall’EVE avvenga soltanto in caso di morosità grave e conclamata. Dal momento che la perdita dei requisiti per la permanenza nell’EVE ha effetti irrevocabili, è fondamentale prevedere:

- dei meccanismi di riparazione, nei casi in cui l’utente incorra nella segnalazione di mancata regolarità dei pagamenti (descritti ai punti Q1 e Q6);
- un monitoraggio mensile della regolarità dei pagamenti con comunicazione al SII e al venditore interessato, al fine di prevenire ritardi reiterati (descritto al punto Q2);
- un meccanismo di sterilizzazione dell’indice IO (descritto al punto Q6);
- delle azioni correttive che consentano al venditore che non è anche utente del trasporto/dispacciamento, di tutelarsi in caso di mancato pagamento da parte dell’utente nei confronti del distributore/Terna (descritto al punto Q7).

Osservazioni di dettaglio

Q1 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?

In generale condividiamo gli orientamenti dell’Autorità ma, a nostro avviso, è fondamentale considerare la finalità che riveste oggi il monitoraggio della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE (ossia l’aumento della garanzia a favore del distributore) rispetto a quella che viene prefigurata nel DCO e che può portare a conseguenze irrevocabili. Pertanto, qualora l’ARERA voglia utilizzare il meccanismo già presente nel CTTE anche al fine di monitorare il soddisfacimento dei requisiti di permanenza nell’EVE, è fondamentale che siano introdotti dei meccanismi correttivi che consentano al venditore, tramite azioni di riparazione (ad. esempio una ulteriore maggiorazione della garanzia o il pagamento di una penale), di non incorrere nella perdita del requisito che comporta conseguenze irreparabili non solo per il venditore ma anche per la clientela e per l’intero sistema.

Inoltre, chiediamo che:

- fatta salva la possibilità (prevista dal CTTE) per l’Utente del Trasporto di contestare le fatture emesse dal DSO nel caso di errori o incorrettezze negli importi da corrispondere, che il processo di verifica del requisito di ritardo dei pagamenti consenta al DSO di inviare un flusso di annullamento della comunicazione sulla situazione dei pagamenti dei propri utenti. Così facendo sarebbe possibile garantire

all'utente e anche al DSO di interrompere una segnalazione errata di tardivo pagamento ed evitare quindi l'apertura del procedimento di esclusione o cancellazione dall'EVE;

- nella Delibera in esito al DCO si espliciti che, ai sensi di quanto disposto dal CTTE, i ritardi di pagamento da considerare per la verifica del rispetto del requisito di regolarità dei pagamenti sono quelli che generano una richiesta di maggiorazione della garanzia prestata dall'utente;
- venga esplicitato che, come previsto dall'art. 2.5, lettera c) del CTTE, il requisito di regolarità dei pagamenti riguarda esclusivamente le fatture di ciclo e di rettifica e non invece anche ulteriori corrispettivi.

Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?

Sì, sarebbe opportuno comunicare al SII (e ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti. Riteniamo tuttavia che tali casi debbano essere comunicati mensilmente e non dopo la fine del semestre: solo così, infatti, il venditore può attuare le opportune azioni correttive per non incorrere nella perdita del requisito.

Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.

No, riteniamo che la scadenza proposta dall'Autorità per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati sia idonea, fermo restando la necessità di aggiungere un monitoraggio mensile, come descritto in risposta al Q2.

Q4 Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?

Concordiamo con le proposte ma chiediamo che nella Delibera in esito al DCO venga esplicitato con chiarezza il concetto riportato nella nota 3 di pagina 7, ossia che la perdita del requisito avvenga nel caso in cui il ritardo dei pagamenti avvenga per due anni consecutivi. In questa casistica assume una maggiore rilevanza il monitoraggio mensile proposto al punto Q2.

Q5 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese? Si individuano criticità?

Q6 Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?

Non si condivide quanto previsto ai paragrafi 3.4 e 3.5 del DCO, laddove si ritiene di non prevedere accorgimenti finalizzati a sterilizzare la possibilità che la stessa fattura, anche se pagata, comporti più volte nel semestre che il valore mensile dell'indice IO risulti pari a 1. Infatti, a nostro avviso, il ritardo di pagamento di una sola fattura non può essere rilevante ai fini dell'esclusione dall'EVE. Anche in questo caso chiediamo che venga previsto un meccanismo di riparazione (come descritto in risposta al Q1), che consenta al venditore di evitare la perdita del requisito di permanenza nell'EVE.

Q7 Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?

A nostro avviso, nel caso in cui il venditore non coincida con l'utente del dispacciamento, devono essere previsti dei correttivi che consentano al venditore di tutelarsi in caso di mancato pagamento dell'utente. In particolare, riteniamo che i 60 giorni proposti da ARERA per la variazione dell'utente non siano sufficienti per garantire una scelta accurata del nuovo utente del dispacciamento, soprattutto considerando che le società

di vendita non hanno preventiva visibilità della regolarità dei loro pagamenti e che, in caso di variazione dell'utente del dispacciamento, tali tempistiche non sarebbero idonee ai fini del trasferimento del know-how, della scelta del tipo di pricing e della stipula dei contratti.

Q8 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti dell'indice IO, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese? Si individuano criticità?

Q9 Si condivide l'orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l'ultimo anno?

Nessuna osservazione.

Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?

Concordiamo con gli orientamenti proposti.